

**DCO 5/09
TESTO INTEGRATO DELL'ATTIVITÀ
DI VENDITA AL DETTAGLIO DEL GAS
NATURALE: MECCANISMI DI TUTELA
DEI CLIENTI FINALI E CRITERI PER IL
CALCOLO E L'AGGIORNAMENTO
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI
FORNITURA**

Osservazioni ANIGAS

Roma 28 maggio 2009

Osservazioni generali

ANIGAS apprezza l'orientamento di codesta rispettabile Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas di trattare organicamente e contemporaneamente aspetti differenti del settore della vendita gas con l'obiettivo tra l'altro di raccogliere in un unico Testo Integrato della vendita tutte le norme che disciplinano tale attività.

ANIGAS condivide gli obiettivi definiti dall'Autorità nel documento di consultazione con particolare riguardo agli obiettivi di:

- individuazione dei clienti meritevoli di tutela (Obiettivo 1);
- minimizzazione delle distorsioni della concorrenza (Obiettivo 3);
- copertura dei costi di vendita (Obiettivo 4);
- gradualità (Obiettivo 8).

Si ritiene però che alcune delle proposte del documento di consultazione non siano completamente in linea con gli obiettivi sopra elencati. ANIGAS inoltre apprezza l'intervento dell'AEEG finalizzato alla regolazione dei prelievi effettuati da un cliente finale in assenza di un venditore. In diversi casi infatti è avvenuto che in assenza di regolazione tali prelievi fossero attribuiti all'ultimo fornitore, senza che vi fosse più un rapporto contrattuale tra questi e il cliente.

Individuazione dei clienti meritevoli di tutela

ANIGAS condivide la proposta dell'Autorità di limitare e definire con maggior precisione l'ambito di tutela restringendolo ai locali adibiti ad abitazione a carattere familiare. Si ritiene però che i condomini debbano essere esclusi da tale tutela tenuto conto della che i relativi amministratori e associazioni di categoria hanno di potersi muovere agevolmente sul mercato. Inoltre per rendere maggiormente efficace la procedura di individuazione dei clienti finali tutelati si propone il riconoscimento "d'ufficio" dell'appartenenza all'ambito tutelato ai clienti finali in base alle informazioni disponibili nei database dei venditori/distributori.

Minimizzazione delle distorsioni della concorrenza

ANIGAS non condivide la proposta dell'Autorità di prevedere l'individuazione tramite asta di un fornitore di salvaguardia cui affidare, a partire dal 1 ottobre 2009, tutti i clienti non tutelati che non siano passati a mercato libero.

La proposta di istituire un operatore di default, cui affidare, tramite asta competitiva i clienti non tutelati che non abbiano ancora sottoscritto contratti di fornitura sul mercato libero, potrebbe risentire del forte disequilibrio tra gli operatori. I fornitori con una rete di vendita distribuita sull'intero territorio nazionale correrebbero il rischio di perdere parte dei propri clienti se impossibilitati a garantire quantitativi annui di gas sufficienti a coprire la domanda dei clienti presenti nelle aree di cui sopra e potenzialmente interessati dal meccanismo di salvaguardia.

Le criticità espresse sopra vengono superate, come peraltro evidenziato da codesta rispettabile autorità nel corso dell'incontro del 6 maggio 2009, considerando valido il rapporto contrattuale in essere con il cliente non tutelato e che non ha ancora sottoscritto un contratto a libero mercato fintanto che una delle parti non eserciti il diritto di recesso, definendone anche una temporistica ed una modalità anche per i contratti che non prevedono esplicitamente tale clausola.

Copertura dei costi di vendita

ANIGAS ha da tempo evidenziato la necessità, riconosciuta dalla stessa Autorità, di definire condizioni economiche di fornitura in grado di remunerare a pieno l'attività degli operatori.

In tal senso si apprezza l'intento dell'Autorità di perseguire il suddetto obiettivo intervenendo, nell'ambito della stessa consultazione, tanto sulla componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI) che sulla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD), in relazione alla loro complementarità.

Tuttavia non si può non sottolineare la diversa natura e, soprattutto, le diverse finalità alla base dei due interventi che non possono avere natura compensativa l'uno dell'altro.

Un sistema regolatorio coerente con gli obiettivi di promozione della concorrenza dovrebbe in particolare considerare non tanto gli operatori caratterizzati dal minor costo, ma le condizioni prevalenti per nuovi approvvigionamenti strutturali idonei a servire nel medio termine il mercato del gas per usi civili.

I riferimenti come la gas release sono mediamente più alti rispetto al valore remunerato dalla componente a copertura dei costi di approvvigionamento della CCI. Allo stato attuale risulta quindi che un operatore che si approvvigiona sul mercato al prezzo fissato dalla gas release vede il proprio margine di commercializzazione eroso per compensare la minore remunerazione della materia prima.

ANIGAS, pur condividendo l'opportunità di revisione e semplificazione di aggiornamento e della CCI non può assolutamente condividere la proposta dell'Autorità del presente documento di consultazione di revisione del meccanismo di aggiornamento della CCI in quanto questa risulta peggiorativa rispetto alle già non adeguate condizioni attuali e in grado di generare costi non recuperabili a carico degli operatori.

ANIGAS di conseguenza ritiene che la nuova formula di aggiornamento, che non deve più avere al proprio interno clausole di salvaguardia che distorcono la remunerazione dei costi sostenuti dagli operatori, debba portare ad un valore della componente materia prima superiore a quello del meccanismo di aggiornamento previsto dalla del. 79/07.

L'intervento per il raggiungimento dello scopo può essere effettuato attraverso il mese di riferimento su cui effettuare il ribasamento.

In assenza di recepimento di quanto sopra espresso si ritiene preferibile la scelta di non portare variazioni all'attuale struttura tariffaria.

Riguardo la componente QVD, che dovrebbe remunerare i costi di commercializzazione al dettaglio sostenuti dagli operatori, ANIGAS concorda con la volontà espressa da codesta spettabile Autorità di riconoscere i maggiori costi sostenuti dai venditori attraverso un incremento della componente QVD.

Si evidenzia al riguardo che i livelli di QVD proposti, anche se riferiti al livello massimo evidenziato nel documento di consultazione risultano ancora insufficienti a remunerare i costi effettivamente sostenuti dagli operatori. In particolare ANIGAS ritiene che, sulla base dei costi sostenuti dalle società di vendita il livello di QVD da riconoscere dovrebbe essere almeno pari 50 €/cliente. I valori proposti nel documento di consultazione non riflettono ancora i nuovi costi emersi in seguito alla modifica della struttura del mercato retail con l'introduzione del venditore quale interfaccia unico del cliente finale e all'introduzione di standard di qualità commerciale molto stringenti (del. ARG/com 164/08).

Si segnala inoltre che nell'ottica di promuovere l'apertura del mercato con il passaggio di una quota maggiore rispetto al passato di clienti dalla maggior tutela al mercato libero è necessario anche tener conto del costo di switch sostenuto dagli operatori. Tali maggiori costi riguardano soprattutto l'attività di acquisizione del cliente finale.

ANIGAS condivide la proposta di aumentare la quota della componente QVD applicata in maniera fissa ai clienti finali, sia perché ciò rispecchia maggiormente la struttura dei costi sostenuti dai venditori, sia perché in questo modo si rendono maggiormente remunerativi, e quindi appetibili, anche i clienti con minori consumi.

Gradualità

ANIGAS condivide la volontà, espressa dall'Autorità nell'obiettivo 8, di prevedere un'entrata in vigore graduale delle nuove disposizioni. ANIGAS ribadisce quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità di un periodo transitorio che permetta la corretta e completa informazione del mercato e la programmazione dell'attività degli operatori soprattutto in vista della contrattazione degli accordi di approvvigionamento.

AMBITO DI TUTELA

Q1: Si condivide la definizione di cliente domestico? Si ritiene in particolare necessario porre un ulteriore vincolo alle caratteristiche del PDR prevedendo, a titolo di esempio, che il tipo di contatore installato soddisfi specifiche caratteristiche tecniche (quali ad esempio il calibro del contatore pari a G6)?

Q1 ANIGAS ritiene in linea di principio condivisibile l'esigenza espressa dall'Autorità di circoscrivere i clienti che dovranno essere oggetto di tutela.

ANIGAS tuttavia non condivide l'inserimento tra i clienti soggetti a tutela di categoria i "condominii" sia per la loro dimensione di consumo che per la scelta di acquisto gestita da un Amministratore i condomini sono infatti nella condizione di poter usufruire delle migliori offerte sul mercato. Da sottolineare inoltre che gli Amministratori di condominio gestiscono con le stesse modalità il processo di acquisto del gas sia per condomini con consumo annuo inferiore ai 200.000 Smc sia con consumi annui superiori ai 200.000 Smc. Infine molti condomini usufruiscono del servizio di gestione energetica da parte di apposite imprese, denominate "Gestori Calore", i quali sono senz'altro da considerarsi clienti non domestici, in quanto utilizzano il gas per generale calore, e fanno dunque un uso industriale del gas.

Inoltre la definizione proposta dall'AEEG per individuare i condomini porterebbe a classificare come cliente domestico anche casi estremi come quello dello stabilimento industriale comprendente un'unità catastale destinata all'uso abitativo (es. alloggio del custode).

In quest'ottica potrebbe essere utile, come proposto dall'AEEG, di inserire un vincolo legato anche alle caratteristiche tecniche del misuratore, per escludere i contatori con calibro superiore a G6. Si segnala tuttavia che per un utilizzo efficace del dato relativo alla classe del contatore si renderebbe necessario un riallineamento massivo dell'anagrafica del venditore rispetto a quella del distributore.

Occorre però evidenziare che l'utilizzo del dato relativo alla classe contatore non garantirebbe un'esaustiva identificazione dei clienti domestici.

In alternativa Anigas propone quindi di individuare il cliente domestico attraverso la fiscalità applicata in bolletta (accisa + IVA).

Al tale criterio generfiscale si possono aggiungere ulteriori elementi per "raffinare" il metodo proposto ed individuare i casi "di confine", ricorrendo ad esempio alla distinzione codice fiscale/partita IVA, ai codici ATECO che individuano la categoria merceologica, alle categorie d'uso previste dalla delibera 17/07 e s.m.i.. Una volta individuati i clienti domestici si renderebbe necessario un riallineamento massivo delle anagrafiche tra venditori e distributori. A tal fine sarebbe ovviamente necessario riconoscere agli operatori gli oneri necessari per un riallineamento delle anagrafiche e la modifica dei sistemi informativi (banche dati e sistemi di comunicazione).

Q2: Si ritiene condivisibile la procedura per la prima identificazione dei clienti domestici? Si richiede di evidenziare eventuali elementi di criticità.

Q2 ANIGAS ritiene che il sistema dell'invio di specifica comunicazione da parte delle aziende di vendita ai clienti finali ai fini dell'autocertificazione di "cliente domestico" risulti poco efficace perché dalle esperienze maturate la risposta del mercato a questo genere di richieste è stata sempre modesta con la conseguenza di trovarsi, nonostante l'onere organizzativo ed economico

sostento dalle aziende di vendita, con una notevole quota di mercato “non classificabile” e quindi temporaneamente non attribuito alla tutela di categoria nonostante cliente domestico (come chiarito dall’Autorità nella presentazione del 6 maggio).

Per quanto sopra esposto ANIGAS – in armonia con quanto espresso in risposta al punto precedente – ritiene che possa essere più efficace, anche se non esente da costi per le società di vendita e per le società di distribuzione, applicare gli ambiti di tutela in funzione di informazioni già gestite.

In particolare si propone di escludere dall’ambito di tutela di categoria tutti i PDR

- a carico di clienti aventi partita Iva;
- con calibro del contatore superiore a una certa soglia (ad esempio G6);
- con tipologia d’uso diverse da cottura, acqua calda e/o riscaldamento individuale.

Si ritiene che qualunque sia il processo interattivo che porta alla identificazione iniziale dei “clienti domestici” e l’eventuale successivo aggiornamento dell’informazione, sia per i pdr esistenti che per le nuove attivazioni, la definizione del perimetro debba essere effettuata dai venditori, tenutari del rapporto diretto con i clienti finali e comunicata ai distributori. A tal fine risulta ovviamente necessario riconoscere agli operatori gli oneri sostenuti per un riallineamento delle anagrafiche e la modifica dei sistemi informativi (banche dati e sistemi di comunicazione).

Q3: Si concorda con le modalità previste di trasferimento delle informazioni nel caso di sostituzione della fornitura?

Q3 Relativamente alla comunicazione del distributore verso la società di vendita della titolarità del PDR nell’ambito della procedura di switching, in relazione ai chiarimenti dell’Autorità condivisi nell’incontro del 6 maggio u.s., si ritiene condivisibile prevedere la possibilità di accesso a tale informazione attraverso l’impresa di distribuzione in fase precontrattuale. Come noto, infatti, lo switch avviene successivamente alla fase di sottoscrizione del contratto, momento in cui alla società di vendita dovrebbe essere già nota la classificazione del PDR (domestico/non domestico).

Allo scopo, ai fini dell’ottimizzazione dei costi già sostenuti, si ritiene opportuno utilizzare lo strumento reso disponibile dai distributori per l’accesso ai dati di base a sensi della delibera 157/07, (il cui utilizzo è ad oggi previsto fino al 31.12.2010), opportunamente implementato ed adattato per il caso specifico dando al distributore un congruo periodo per l’implementazione.

Q4: Si ritiene condivisibile mantenere la tutela di categoria per la tipologia cliente domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc ?

Q4 ANIGAS ritiene opportuno suggerire di ridurre la soglia per la tutela di categoria al livello di circa 5.000 Smc, valore ritenuto più ragionevole e in linea

con l'attuale contesto di mercato.

Tenuto conto che un riferimento in termini di volume risulta di complessa gestione, l'introduzione del limite sulla classe del contatore potrebbe raggiungere di fatto lo stesso scopo. Più in generale, circa l'individuazione dei riferimenti per la soggezione o meno alle tutele, ANIGAS ricorda che la definizione per cliente deve essere intesa come "aggregazione" di punti di riconsegna.

L'introduzione del limite sulla classe del contatore o la riduzione della soglia di definizione dell'ambito di tutela dovrebbero inoltre comportare una revisione dell'attuale ambito di applicazione del FUI che dovrebbe essere limitato ai soli clienti tutelati.

Q5: Si ritengono necessarie altre comunicazioni al cliente finale circa la rimozione del regime di tutela individuale? Se sì, quali?

Q5 ANIGAS non ritiene necessarie altre comunicazioni. ANIGAS ritiene tuttavia necessario che venga confermato quanto chiarito da codesta rispettabile Autorità in merito l'interpretazione di quanto riportato al punto 3.19 ed alla nota 16.

In particolare che la decisione di usufruire degli ordinari istituti per lo scioglimento del vincolo negoziale spetta solamente al venditore, con modalità e tempistiche da definire per i contratti che non contengono esplicite clausole di recesso bilaterale, e pertanto fino allo scioglimento del contratto in corso e la sottoscrizione di un nuovo contratto a mercato libero è consentita la fornitura ai clienti che hanno perso la tutela individuale mediante le condizioni previste per i clienti in tutela di categoria, considerando il contratto stesso "a mercato libero". Tale aspetto è fondamentale per le considerazioni in merito a ruolo dell'esercente la salvaguardia".

In tale contesto si ritiene comunque che l'opportunità di inviare una nuova offerta ai clienti debba essere valutata dalle singole società di vendita.

ANIGAS condivide inoltre la proposta contenuta nella presentazione del 6 maggio dell'AEEG di introdurre un principio generale che garantisca al venditore la facoltà di recedere dal contratto con preavviso definito dall'AEEG, anche nei casi in cui i contratti stipulati non prevedono esplicitamente il diritto di recesso da parte del venditore ed hanno durata indeterminata.

Q6: Si ritiene opportuno implementare un meccanismo di tutela specifico per i clienti che non rientrano nell'ambito di tutela garantito dai FUI nelle situazioni in cui si trovano anche temporaneamente senza fornitore, per cause indipendenti dalla loro volontà? Se sì, si condividono le modalità di individuazione nonché di svolgimento del servizio da parte dei soggetti che devono garantire tale tutela?

Q6 La proposta di eliminazione del regime di tutela individuale e il restringimento dell'ambito di applicazione del FUI (come proposto allo spunto

Q4 e come previsto anche all'articolo 18 del disegno di legge AS 1195 che restringerebbe l'ambito di applicazione del FUI ai soli clienti domestici con consumi inferiori a 200.000mc) rende infatti necessario la definizione di strumenti che siano in grado di garantire la tutela di vulnerabilità per i clienti sotto REMI che in futuro non rientreranno più nel FUI.

Considerati i dubbi sull'impossibilità che clienti di questo tipo, per natura più attenti alle offerte di mercato, non riescano ad individuare una società di vendita, riteniamo che tale ulteriore meccanismo di tutela possa eventualmente essere garantito solo per un periodo limitato e tale da consentire al cliente l'individuazione di un fornitore alternativo.

La fornitura dei clienti che non rientrano nell'ambito di tutela garantito dai FUI dovrà quindi essere garantita a meno che i clienti in questione non siano riconducibili alla condizione di clienti non regolari nei pagamenti, se non addirittura morosi.

In ogni caso ANIGAS sottolinea la necessità di procedure concorsuali in grado di stimolare una ampia e certa partecipazione degli operatori. In salvaguardia i clienti serviti saranno riforniti al un prezzo risultante dall'asta. La mancanza di una tutela di prezzo garantirà così la transitorietà della fornitura offerta: il cliente finale senza più garanzia di prezzo sarà incentivato ad attivarsi per stipulare al più presto un contratto di fornitura a condizioni di mercato.

Per quanto riguarda i clienti diretti allacciati alla rete di trasporto e i clienti industriali e termoelettrici allacciati alla rete di distribuzione (che sono già oggi esclusi dal FUI), ANIGAS ritiene necessario trattare i relativi casi di prelievi in assenza di fornitore come prelievi indebiti, per la cui trattazione si rimanda alla Q12, ritenendo anche opportuna inoltre una trattazione ad hoc data la complessità della tematica. Pertanto si ritiene che tali clienti non debbano rientrare nell'ambito di applicazione della salvaguardia gas.

Q7: Al fine di agevolare la partecipazione dei soggetti alle procedure, quali altri indicatori sintetici circa le caratteristiche dei clienti finali potenzialmente da servire nelle singole macroaree si ritiene opportuno mettere a disposizione dei soggetti interessati prima dello svolgimento delle gare?

Q7 Si rimanda alla risposta al quesito Q6.

Q8: Quale durata del servizio si ritiene sia la più appropriata?

Q8 Si rimanda alla risposta al quesito Q6.

Q9: Si ritiene opportuno permettere la partecipazione alle procedure anche ai soggetti che partecipano alle gare per l'individuazione dei FUI, consentendo, potenzialmente, che i soggetti che svolgono entrambi i servizi di tutela possano coincidere?

Q9 Si rimanda alla risposta al quesito Q6.

Q10: Si condivide il criterio di selezione dei soggetti proposto? In particolare si ritiene opportuno prevedere un quantitativo minimo di gas naturale a cui vincolare le offerte di prezzo per ogni macroarea? Quale quantitativo si propone?

Q10 Ferme restando le considerazioni espresse nelle osservazioni generali e ai quesiti precedenti, si evidenzia che la previsione di un'offerta economica legata ad un quantitativo limitato di gas risulterebbe discriminatorio per i clienti finali in salvaguardia della stessa macroarea. Nel caso all'interno della stessa area dovessero operare più fornitori in salvaguardia per quantitativi limitati di gas i clienti finali in salvaguardia verrebbero forniti alle condizioni offerte in sede d'asta dai singoli fornitori, quindi potenzialmente differenti tra loro. Risulta per contro maggiore il rischio di gare deserte in caso di assenza della facoltà degli operatori partecipanti all'asta di porre limiti in termini di volume.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di definire una modalità di aggiudicazione dell'asta per il fornitore di salvaguardia a prezzo marginale. Una volta individuati i volumi di gas necessari per garantire la fornitura ai clienti potenzialmente rientranti nell'ambito del fornitore di salvaguardia si potrebbe prevedere l'accoglimento di tutte le offerte presentate fino al raggiungimento dei volumi individuati. Il prezzo di fornitura per tutti i clienti verrebbe definito sulla base del prezzo dell'ultima offerta accolta. I fornitori di salvaguardia così individuati verrebbero chiamati a fornire i clienti finali in salvaguardia limitatamente ai volumi offerti in ordine crescente in base all'offerta di prezzo formulata.

Q11: Quali altre condizioni minime di svolgimento del servizio dovrebbero essere definite?

Q11 ANIGAS ritiene che l'applicazione di condizioni di fornitura, escluso il prezzo, uguali a quelle previste per il mercato a "tutela di categoria" garantirebbe uniformità e semplicità alle procedure di gara; tuttavia tale circostanza determinerebbe un'incoerenza con l'eliminazione anche dell'ultimo grado di tutele (tutela individuale) per i clienti non domestici.

Q12: Si condivide la modalità di regolazione dei prelievi di gas naturale da parte di soggetti che si trovano senza un fornitore nei casi in cui non è possibile l'intervento del fornitore preposto sulla base di quanto prescritto al paragrafo precedente o del FUI?

Q12 Tenuto conto che l'assenza di un contratto di fornitura per ragioni indipendenti dal venditore dovrebbe sempre comportare la disconnessione dell'impianto dalla rete di distribuzione/trasporto, ANIGAS ritiene che in caso di assenza di un fornitore di ultima istanza (FUI) e di un esercente la tutela di salvaguardia, il regime di tutela della vulnerabilità debba essere regolato, distinguendo i casi dei:

- clienti finali connessi alla rete di trasporto;
- clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/annui connessi alla rete di distribuzione;
- clienti connessi alla rete di distribuzione con l'esclusione dei clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/annui.

Per i clienti finali connessi alla rete di trasporto si propone un approccio che potrebbe prevedere la separazione logica di due operazioni:

- l'attività di "discatura", con l'introduzione di una regolazione incentivante della stessa, da mantenersi in capo ai gestori delle reti;
- l'attività di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi (per molti aspetti assimilabile ad un'attività cd. "di recupero dei crediti") da affidarsi ad operatori scelti attraverso idonea gara pubblica.

Per i clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/annui connessi alla rete di distribuzione si propone un approccio che potrebbe prevedere la separazione logica di due operazioni:

- l'attività di "discatura", con l'introduzione di una regolazione incentivante della stessa, da mantenersi in capo ai gestori delle reti;
- l'attività di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi (per molti aspetti assimilabile ad un'attività cd. "di recupero dei crediti") da affidarsi ad operatori scelti attraverso idonea gara pubblica.

Per i clienti allacciati alla rete di distribuzione (esclusi i clienti termoelettrici e industriali), Anigas ritiene invece che nel caso di assenza del proprio fornitore la tutela di vulnerabilità sia garantita dal FUI (per i clienti tutelati) o dall'esercente di salvaguardia (per i clienti al di fuori dell'ambito di tutela). Anche in questo caso, comunque, è necessario introdurre una regolazione incentivante per l'attività di discatura.

Per la gestione dei clienti morosi allacciati alla rete di distribuzione (esclusi i clienti termoelettrici e industriali) si rimanda allo spunto di consultazione Q14.

Q13: Si condividono i criteri generali di determinazione dei corrispettivi dovuti dai clienti finali? Si ritiene che essi debbano contemplare, oltre che una componente per il gas prelevato da stoccaggio, anche una componente che consideri i corrispettivi (penalizzanti) per la reintegrazione previsti dall'articolo 3, comma 4, DM 9 settembre 2001? Se sì, si ritiene che essi debbano essere disciplinati in modo diverso rispetto a quelli previsti per la generalità degli utenti dalla disciplina vigente?

Q13 Si condividono i criteri generali di determinazione dei corrispettivi dovuti dai clienti finali. In linea generale si condivide che corrispettivi siano tali da spingere il cliente che indebitamente sta utilizzando il gas a regolarizzare immediatamente la sua posizione trovandosi un fornitore ovvero consentire la sospensione della fornitura.

Q14: *Prelievi indebiti da parte di un cliente finale si possono verificare anche nel caso in cui il venditore abbia risolto il contratto di fornitura per inadempimento del cliente stesso, cui però non è stato disconnesso dalla rete l'impianto di consumo. Si ritiene opportuno estendere anche a tale fattispecie la disciplina sopra trattata? In caso negativo, quale soluzione alternativa si propone e quali sono le specificità che ne giustificerebbero l'adozione?*

Q14 Sì, con richiamo alle risposte ai quesiti Q12 e Q13. Possono esserci anche delle situazioni pregresse da regolamentare.

ANIGAS ritiene opportuna l'introduzione di disposizioni mirate a regolare, sulla base di quanto anche emerso in sede di incontro del 6 maggio 2009, i casi in cui siano effettuati prelievi di gas naturale in assenza di fornitore in quanto non affidabili in termini di pagamento ovvero morosi. Si ritiene opportuna tale previsione in quanto i clienti morosi per i quali non è andata a buon fine l'interruzione della fornitura si trovano senza fornitore non è per cause indipendenti dalla loro volontà e pertanto, nel caso non si raggiunga la sospensione della fornitura in coincidenza con il termine del rapporto contrattuale con il precedente fornitore, i volumi saranno gestiti come indebiti prelievi.

ANIGAS ritiene che sia necessario integrare la regolazione proposta prevedendo che il "rapporto contrattuale per fatti concludenti" si perfezioni in tutti i casi in cui il prelievo indebito si protragga successivamente al tentativo di "discatura".

Per la gestione dei clienti morosi connessi alla rete di trasporto sotto la rete di distribuzione si rimanda alla procedura esposta allo spunto Q12.

Per la gestione dei clienti morosi connessi alla rete di distribuzione (esclusi i clienti industriali e termoelettrici con consumi superiori ai 200.000 Smc/anno) si rimanda invece alla procedura già definita nel CRDG. Tale procedura dovrà comunque essere aggiornata con l'introduzione di una regolazione incentivante della stessa, da mantenersi in capo ai gestori delle reti. In caso di fallimento della procedura l'attività di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi del cliente è da affidarsi ad operatori specializzati attraverso idonea gara pubblica.

E' comunque necessario che il soggetto che assumerà il ruolo di controparte contrattuale per gli indebiti prelievi abbia la certezza di copertura dei costi.

ANIGAS evidenzia inoltre che le società di distribuzione non gestiscono i rapporti contrattuali di fornitura di gas e la fatturazione ai clienti finali, e pertanto ritiene che distributori non siano i soggetti più idonei ad effettuare il ruolo di controparte contrattuale.

E' comunque confermato il ruolo di trasportatori e distributori nella attività di discatura/disalimentazione; essendo la tempestività della discatura/disalimentazione un punto essenziale per i venditori devono essere comunque previste specifiche modalità per l'esecuzione dell'attività.

Tempistiche

Q15 Si condividono le tempistiche per il periodo di transizione proposte dall'Autorità?

Q15 Nel caso si volesse utilizzare la metodologia dell'autocertificazione del cliente finale in merito alla categoria di appartenenza, tenuto conto dei cicli di fatturazione, dei tempi di risposta dei clienti e della necessità di replicare più volte l'invio ai clienti della richiesta di autocertificazione, fermo restando quanto evidenziato in premessa e nei punti precedenti in merito ai costi ed alle previsioni di risultati, Il regime di transizione necessario per le modifiche degli ambiti di tutela dovrebbe essere esteso almeno di un anno e quindi concludersi entro il 30 settembre 2010.

Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso

Q16: Si condivide l'opportunità di semplificare la formula di calcolo di QEt? Si condividono le modalità proposte e i valori indicati nella tabella? In caso contrario, quali soluzioni si propongono (ad esempio in merito a QE0 e I0)?

Q17: Si ritiene che la sostituzione del gasolio 0.2 CIF Med Basis con quello 0.1 modifichi le valutazioni circa la sostituibilità del gas naturale con tale combustibile oppure che l'articolazione dei pesi del paniere vigente sia replicabile?

Q18: Si ritiene che la definizione del "dominio" proposta sia condivisibile? Se no, quali possono essere i livelli alternativi? Per quali motivi ?

Q19: Si ritiene che la modalità e i tempi proposti per l'eventuale revisione della formula di calcolo di QEt siano stati opportunamente valutati? Si ritiene implementabile una soluzione alternativa finalizzata a minimizzare ulteriormente i tempi della revisione?

Q16 Si condividerebbe l'opportunità di semplificare la formula di calcolo di QEt se si limitasse ad una semplificazione e non ad un abbassamento del livello.

ANIGAS, come già espresso a livello interassociativo, ritiene infatti che la proposta effettuata da spettabile Autorità sia fortemente penalizzante per il sistema gas indipendentemente dallo scenario preso come riferimento e pertanto non accettabile.

Infatti, la formula contenuta nel Documento di Consultazione si presenta sostanzialmente allineata a quella in vigore per livelli dell'energia superiori a 60 \$/bbl; per livelli inferiori a tale soglia, invece, la formula proposta è sistematicamente inferiore a quella vigente.

Considerato che l'attuale formula della componente QE:

- deve essere considerata quale il compromesso scaturito dal lungo e complesso contenzioso che ha tenuto per anni in situazione di indeterminatezza i prezzi applicati ai clienti finali;
- determinerebbe nel prossimo anno termico variazioni di prezzo incapaci di coprire l'effettiva dinamica dei costi di approvvigionamento;

risulta inaccettabile qualsiasi proposta, come quella del Documento di Consultazione, che determini prezzi ancora più bassi.

Un sistema regolatorio coerente con gli obiettivi di promozione della concorrenza dovrebbe in particolare considerare non tanto gli operatori caratterizzati dal minor costo, ma le condizioni prevalenti per nuovi approvvigionamenti strutturali idonei a servire nel medio termine il mercato del gas per usi civili.

Per i motivi descritti ANIGAS richiede con fermezza che la nuova regolazione sia realizzata attraverso algoritmi che consentano di mantenere un livello adeguato della CCI, almeno con una equivalenza del valore della materia prima pre e post revisione in particolare per l'Anno Termico 2009 – 2010.

Q17 Si ritiene sostituibile il gasolio 0,2 con lo 0,1 con la modifica già introdotta dalla AEEG con delibera 40/09 art.1.

Q18 ANIGAS ritiene necessario che la formula di calcolo della QE sia il più possibile stabile nel tempo e pertanto non condivide la definizione di un "dominio" al di fuori del quale modificare arbitrariamente i valori e/o i riferimenti dei parametri dell'algoritmo di calcolo della QE.

In ogni caso si ritiene che l'eventuale definizione di un dominio debba essere sufficientemente ampia in modo da garantire stabilità alla formula e di conseguenza anche al mercato. Inoltre nel caso si verificassero le condizioni tali da ricadere esternamente al dominio sarebbe comunque necessario definire ex ante l'eventuale nuova formulazione da adottare non prima dell'anno successivo onde permettere alle società di vendita di definire i limiti di copertura dei rischi connessi.

Q19 Si rimanda ai punti Q16 e Q18.

Q27: Si condivide l'ipotesi di entrata in vigore delle nuove modalità di determinazione della componente CCI a partire dall'1 ottobre 2009?

Q27 Per quanto espresso al punto Q16 non si ritiene ipotizzabile una data di entrata in vigore antecedente al 1 ottobre 2009.

Componente relativa al servizio di trasporto

Q20: Si condivide la proposta di rideterminare la componente QT_i con riferimento ai medesimi ambiti tariffari introdotti dal TUDG? Si condivide il criterio di calcolo?

Q21: Si ritiene opportuno prevedere che le revisioni della componente Q_t avvengano in due momenti successivi (dall'1 luglio 2009 per la modifica degli ambiti tariffari e a partire dall'entrata in vigore delle nuove tariffe previste per il terzo periodo di regolazione del trasporto gas per i nuovi livelli ecc.) o si ritiene preferibile prorogare l'utilizzo dei valori ad oggi vigenti fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe previste per il terzo periodo di regolazione del trasporto gas?

Q20/Q21 La QT_i deve necessariamente riflettere i costi sostenuti dagli operatori pertanto, pur condividendo che la rideterminazione delle QT_i con riferimento agli ambiti tariffari della 159/08 comporti una semplificazione per l'attività di fatturazione, la definizione di una componente unica QT_i per ambito comporta, in particolare, anche una CPU unica per l'ambito e un valore medio ponderato della distanza riferito alla macro area considerata.

È preferibile prorogare l'utilizzo dei valori ad oggi vigenti fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe previste per il terzo periodo di regolazione del trasporto gas.

Componente relativa al servizio di stoccaggio

Q22: Si condivide la proposta di mantenere le modalità di determinazione dei livelli e dell'articolazione vigenti per la componente QS?

Q22 Si condivide la proposta di mantenere le modalità di determinazione dei livelli e dell'articolazione vigenti per la componente QS; ANIGAS intende peraltro precisare che il servizio di stoccaggio deve restare prioritario al mercato civile inferiore ai 200.000 mc, indipendentemente che sia a "tutela di categoria", "in Savaguardia", fornito da FUI o a mercato libero.

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio delle condizioni economiche di fornitura (QVD)

Livello della componente QVD		
Cliente finale avente diritto al servizio di tutela	€/punto/anno	37,00 – 43,00

Tabella 2 – Livello della componente QVD

Q23: Si ritiene corretta la suddivisione tra costi fissi e costi variabili?

Q23 Si ritiene corretta l'analisi sul costo di gestione in relazione alla ubicazione geografica. ANIGAS tuttavia desidera segnalare che la completa copertura dei costi per la commercializzazione al dettaglio sarebbe garantita da un'articolazione in forma fissa del corrispettivo delle condizioni economiche di fornitura deputato alla copertura di tali costi, in quanto permane l'impossibilità di recuperare i costi sulle categorie di clienti con bassi consumi in una situazione di sostanziale parità circa gli adempimenti legati al contesto regolatorio.

Q24: Si condividono i criteri di determinazione del livello della componente QVD ?

Q24 ANIGAS ritiene corretto il principio su cui si basa il criterio di adeguamento della componente QVD, ossia che consenta per le attività delle società di vendita l'adeguata remunerazione degli investimenti e la corretta copertura dei costi gestionali, ivi compresi tutti gli oneri derivanti dagli aggiornamenti normativi.

Sulla base del principio di cui sopra Anigas ritiene non adeguatamente determinati i livelli di QVD nelle diverse articolazioni proposte, anche alla luce del fatto che l'attuale valore medio nazionale "teorico" della componente QVD si posiziona al centro dell'intervallo 37-43 €/punto/anno proposto dall'Autorità per la definizione del nuovo livello medio della QVD.

A titolo esemplificativo (non esaustivo) si evidenzia che riteniamo non siano state prese in considerazione le seguenti voci:

- √ Costi di switch per promuovere il mercato libero
- √ Costi regolatori già sostenuti in passato
- √ Costi aggiuntivi presenti nello stesso DCO 5/09
- √ Costi di procacciamento/acquisizione dei Clienti finali
- √ Notevole incremento dei costi di recupero crediti compresi gli oneri di chiusura degli impianti di Clienti morosi non recuperabili e della successiva cessazione con rimozione del contatore.

Inoltre ci sembra corretto valutare attentamente i costi derivanti dalla inesigibilità dei crediti soprattutto in questo momento storico caratterizzato da una rilevante crisi economico/finanziaria che rende difficoltoso per diversi Clienti finali rispettare gli impegni di pagamento relativi alle bollette gas. Altro fattore determinante nel rischio credito è l'inadeguatezza del deposito

cauzionale fissato all'anno 2001.

Sulla base di quanto segnalato in premessa, in precedenti relazioni sulla tematica della QVD, ANIGAS ritiene che il valore proposto per remunerare il costo degli operatori debba essere di almeno 50 €/cliente.

Q25: Si condivide l'ipotesi di mantenere una validità biennale dei livelli determinati?

Q25 Premesso che la QVD deve essere rivista ogni volta vi sia una variazione normativa o di contesto tale da variare i costi sostenuti dalle società di vendita, si ritiene condivisibile l'aggiornamento biennale, ma prevedendo comunque una rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT

Q26: Quale delle articolazioni proposte si ritiene maggiormente condivisibile?

Q26 Il parere di ANIGAS è quello che indipendentemente dall'articolazione proposta il criterio utilizzato deve consentire una remunerazione fissa della QVD in €/Cliente/tutelato indipendentemente dall'ubicazione, dai consumi, dall'uso o dall'andamento climatico. Tale soluzione potrebbe essere raggiunta, per esempio, tramite un sistema di perequazione a livello nazionale o a livello di ambito tariffario.

Considerando però che i meccanismi di perequazione non garantiscono la stabilità dei fondi raccolti e quindi le effettive possibilità di compensazione, e volendo comunque evitare di rendere l'accesso al gas metano eccessivamente oneroso per i clienti con consumi relativamente bassi, un'alternativa potrebbe essere rappresentata da una combinazione di una quota fissa diversificata in base al consumo annuo del cliente (crescente al crescere del consumo, partendo da 18€/pdr/anno per i consumi più bassi) ed una quota variabile articolata in scaglione decrescente al crescere dello scaglione e comunque tale da garantire una remunerazione almeno pari a 50€/cliente..

Q27: Quale altra articolazione potrebbe rispondere meglio agli obiettivi sopra indicati?

Q27 Vedi Q26

Q28: Si ritiene necessaria una differenziazione della quota variabile per ambito tariffario?

Q28 L'esame dei costi di commercializzazione riportati nel documento di consultazione evidenzia come il costo sia legato fondamentalmente al numero di clienti ed in maniera inferiore alle quantità vendute. E' necessario, quindi, garantire che per ogni cliente tutelato si ottenga il ricavo previsto, indipendentemente dal fattore climatico. La definizione di una QVD unica a

livello nazionale, sebbene più semplice da un punto di vista gestionale, genererebbe sicuramente forti distorsioni tra le località a basso consumo specifico e quelle con climi più rigidi ed a alto consumo specifico. Pertanto si ritiene necessario differenziare la quota variabile per ambito tariffario (gli stessi definiti nel TUDG. Sarebbe comunque auspicabile poter disporre di ipotesi di valorizzazione per ambito onde permettere un'analisi più approfondita.

Q29: In alternativa alla differenziazione della quota variabile per ambito tariffario, quali altri meccanismi possono essere definiti dall'Autorità?

Q29 Si rimanda al punto Q28.

Q30: Si condivide l'ipotesi di entrata in vigore del nuovo livello e della nuova articolazione della componente QVD a partire dall'1 luglio 2009?

Q30 ANIGAS condivide in linea di principio l'ipotesi di entrata in vigore del nuovo livello e della nuova articolazione della componente QVD a partire dall'1 luglio 2009. In tal modo la definizione della nuova QVD coinciderebbe anche con l'avvio del nuovo assetto regolatorio della attività di misura che proprio a partire da luglio di questo anno passerà in capo al distributore. Occorre però che siano definiti tutti gli elementi necessari alla fatturazione del nuovo corrispettivo. (la quota fissa potrebbe essere fatturata una tantum o suddivisa sul numero di bollette che il cliente riceve in un anno). Rimangono, inoltre, da individuare regole per l'imputazione dei corrispettivi fissi in caso di switching e voltura, stabilendo in quali casi avviene l'azzeramento del progressivo consumi.

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

Q31: Si ritiene che i criteri proposti comportino elementi di criticità? Se sì, quali?

Q31 Si ritiene opportuno procedere con la fatturazione delle quote fisse (espresse in euro/punto di riconsegna) utilizzando una suddivisione in giorni e non in quote mensili. Questa ipotesi è più facile da perseguire in fase di cessazione, voltura, attivazione, ecc. Per quanto riguarda invece le modalità di ripartizione dei consumi tra due letture reali o autoletture sarebbe opportuno rivedere il criterio pro-die e sostituirlo con il criterio profili di prelievo già utilizzato dalla società di distribuzione per la fatturazione ai venditori. L'uniformità di criterio consentirebbe di ridurre i rischi delle società di vendita e di fatturare al Cliente finale ripartendo i consumi con una logica molto più vicina al loro consumo reale.

Infine per quanto riguarda il riconoscimento della componente materia prima è opportuno evidenziare che l'attuale metodologia non riconosce alla società di vendita i rischi dovuti a minori vendite di gas per effetto di perdite di rete o di appropriazioni fraudolente o di errori di misura.

Q32: Si ritiene opportuno prevedere, in luogo dei conguagli proposti al paragrafo 8.5, l'applicazione di una componente aggiuntiva nell'anno successivo?

Q32 La variazione del PCS di consegna tra un anno e l'altro può comportare variazioni economiche rilevanti anche se si verificano variazioni ben al di sotto del 5%;

La percentuale del 5% risulta un valore elevato e difficilmente verificabile ma nel caso si verificasse Anigas ritiene necessario mantenere la possibilità per le società di vendita di recuperare immediatamente il maggior esborso sostenuto in termini di acquisto.